



Comune di Monterotondo

Deliberazione Giunta Com.le

Atto n. 229 del 16/11/2021

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2021 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI

L'anno 2021, il giorno 16 del mese di Novembre a partire dalle ore 12.45 si è riunita nella Residenza Municipale

LA GIUNTA COMUNALE

Risultano presenti ed assenti al momento dell'adozione del presente atto i signori:

PRESENTE

Varone Riccardo	Sindaco	SI
Bronzino Isabella	Vice Sindaco	SI
Cavalli Luigi	Assessore	SI
Di Nicola Alessandro	Assessore	SI
Felici Claudio(in collegamento telematico)	Assessore	SI
Garofoli Matteo Gaetano	Assessore	SI
Pancaldi Antonella	Assessore	SI
Valenti Marianna	Assessore	NO

Presiede: Sindaco Varone Riccardo

Partecipa: alla seduta formale il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Antonelli

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2021 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Personale Sig. Alessandro Di Nicola

Richiamate

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", come aggiornata con DGC n. 37 del 20/02/2020
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 30/12/2020, relativa alla modifica della nuova macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- Deliberazione giunta n. 144 del 15/07/2021 avente ad oggetto l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 e del Piano degli Obiettivi e delle Performance (POP) 2021;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023

Visti

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 25/02/2021 con il quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 da presentare al Consiglio Comunale
- la Deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.102 del 13.04.2018 di approvazione del Regolamento per la Valutazione della Performance;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 26/02/2019 di Adeguamento area delle Posizioni Organizzative del Comune di Monterotondo ai sensi dell'art. 13 del CCNL funzioni locali del 21 maggio 2018;
- il Regolamento per la Disciplina delle Posizioni Organizzative approvato con delibera di Giunta Comunale n. 92 del 18/04/2019
- la Deliberazione Giunta Com.le n. 128 del 16/05/2019 di adeguamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative al CCNL 21/05/2018 e atto di indirizzo per il conferimento e la proroga dei relativi incarichi;
- la Deliberazione Giunta com.le n. 15 del 21/01/2021 avente ad oggetto: istituzione e graduazione delle posizioni organizzative con rideterminazione della relativa retribuzione di posizione e di risultato ai sensi della nuova macrostruttura comunale approvata con dgc n. 259 del 30/12/2020;
- La Deliberazione di Consiglio Com.le n. 69 del 30/03/2021 avente ad oggetto adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023;

Premesso che l'art.40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 dispone che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali espressamente previste;

Atteso che i commi 3 e 3bis dell'art.40 del medesimo decreto legislativo disciplinano le sessioni negoziali, unitamente alle procedure negoziali per la sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi, demandate alla delegazione trattante di parte pubblica, alla quale è rimessa la contrattazione collettiva decentrata integrativa, nonché la disciplina delle materie previste dagli altri istituti di partecipazione sindacale;

Considerato altresì che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. comparto funzioni locali e che in particolare l'art. 71 del suddetto contratto prevede che la nuova disciplina sui fondi decentrati sostituisce integralmente tutte le previgenti discipline, che devono pertanto ritenersi disapplicate.

Richiamati:

- l'art. 47 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- l'art.40 comma 3 del D.Lgs. 165/2001 il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede;
- l'art. 7, comma 5 del D.Lgs. cit., il quale recita: "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";
- l'art. 45, comma 3 del D.Lgs. cit., che dispone: "I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:
 - a) alla performance individuale;
 - b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
 - c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute";

Richiamata

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 20/09/2018 avente ad oggetto Nomina delegazione trattante di parte pubblica;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 09/09/2021 avente ad oggetto le Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione collettiva decentrata integrativa relativa all'anno 2021;

Assunto che la delegazione trattante opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale, organo deputato ai sensi dell' art. 4, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a formulare atti di indirizzo e direttive per l'azione amministrativa e per la gestione del personale dipendente;

Visto l'art.23 del d.lgs. n.75/2017 il quale stabilisce che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

Visto l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 il quale sancisce che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Richiamato il DPCM 17/03/2020 il quale in merito al limite del trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2, sopra citato, fa salvo il limite iniziale del trattamento accessorio qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2021;

Atteso che per il Fondo 2021, opera come tetto all'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale (non ai singoli fondi contrattuali, cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 26/2014/QMIG e n. 34/2016/QMIG), parametrato al "corrispondente importo determinato per l'anno 2016" (come dettato dal comma 2 dell'art 23 del D.Lgs 75/2017).

Richiamate

- la determina dirigenziale n. 649 del 29/09/2021 con la quale si è provveduto alla costituzione del fondo risorse decentrate personale non dirigente anno 2021 ai sensi dell'art. 67 CCNL 21/05/2018 e verifica rispetto vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 23 c.2 del d.lgs. 75/2017;
- la determinazione dirigenziale n. 738 del 04/11/2021 relativa alla rettifica della citata determina n. 649 del 29/09/2021 di costituzione fondo risorse decentrate personale non dirigente anno 2021 con esclusivo riferimento alla verifica del limite previsto dall'art. 23 c.2 del d.lgs. 75/2017;

Preso atto degli incontri avvenuti in data 7 luglio 2021, 29 luglio 2021, 9 settembre 2021 e 29 settembre 2021 nei quali sono state effettuate le trattative con le RSU e le OO.SS. in merito alla ripartizione delle risorse decentrate relative all'anno 2021;

Richiamata l'ipotesi di **Pre-intesa sottoscritta il 29 settembre 2021**, sul Contratto Collettivo Decentrato

Integrativo relativo alla destinazione del fondo per l'annualità 2021;

Ritenuto che le determinazioni assunte dalla delegazione trattante di parte pubblica nel corso della trattativa e l'ipotesi sottoscritta dalle parti abbiano correttamente recepito le modifiche normative apportate dal nuovo C.C.N.L. 2016-2018 del 21.05.2018 nonché le linee di indirizzo fornite dalla Giunta comunale;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e, in particolare l'articolo 8 "Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure" dove viene precisato che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale, si riferisce a tutte le materie di cui all'articolo 7, comma 4, del citato CCNL e stabilisce altresì che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale;

Atteso che le risorse destinate al Fondo per le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Considerato che ai sensi del principio contabile 4.2. al punto 5.2 di cui al D.Lgs. n. 118/2011, si desume esplicitamente che l'atto costitutivo finalizzato ad attribuire il vincolo contabile alle risorse è il provvedimento formale di costituzione del fondo, mentre, l'accordo decentrato costituisce "l'atto dal quale scaturisce il vincolo giuridico di prenotazione della posta al Fondo Pluriennale Vincolato" (Corte dei Conti Sezione Veneto – deliberazione n. 263/2016/PAR).

Richiamato l'art. 8 comma 6 del CCNL 21.05.2018: "6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"

Dato Atto che

- con nota prot. n. 40972 del 12.10.2021 sono stati trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti, la determinazione dirigenziale n. 649 del 29/09/2021 "Costituzione fondo risorse decentrate anno 2021 ai sensi dell'art. 67 CCNL 21/05/2018 e verifica rispetto vincoli di finanza pubblica", la Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo Parte Economica 2021 redatta ai sensi degli artt. 40 e 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Collegio dei Revisori dei Conti con Verbale n. 22 del 11.11.2021, ha attestato la compatibilità dei costi dell'ipotesi di CCDI sottoscritto con i vincoli di bilancio e la coerenza delle clausole con i CCNL e le norme in materia;

Tenuto conto dei principi ordinamentali introdotti dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e s.m.i., attuativo della Legge n.15/2009, con particolare riferimento alle materie oggetto di trattativa decentrata;

Ricordato a tal fine che l'ente ha attualmente i seguenti strumenti per la valutazione e la premialità del personale:

- Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP), "Regolamento per la Valutazione della Performance del Comune di Monterotondo" approvato con D.G.C. n.102 del 13.04.2018;
- Regolamento che definisce le modalità ed i criteri per l'assegnazione e la ripartizione del Fondo Incentivante per Funzioni Tecniche di opere/lavori pubblici, servizi e forniture approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.55 del 18.10.2018;

Richiamato:

- l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa.

Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15"

Ricordato che

- l'art. 7, comma 5 "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici

- accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”;
- l’art. 40, laddove stabilisce, al comma 3 quinquies, che “Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- l’art. 45, comma 3, che dispone: “I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:
 - alla performance individuale;
 - alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
 - all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”;
- l’art. 40bis “Controlli in materia di contrattazione integrativa”;

Visto l’art.40 del D.Lgs. n.165/2001, modificato dal D.Lgs.n.150/2009 e dall’art.11 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75, in virtù del quale gli enti locali destinano risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del pareggio di bilancio e di analoghi strumenti di contenimento della spesa;

Dato Atto quindi che nel quadro del CCDI triennale 2019/2021 è stata quindi completata la definizione della destinazione delle risorse economiche allocate nel fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto relativamente all'anno 2021;

Ritenuto necessario autorizzare il Presidente della Delegazione datoriale di questo Ente alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo per la destinazione del Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2021, atteso il rispetto delle linee di indirizzo impartite con le citate deliberazione n. 174 del 09/09/2021;

Dato atto che nell’ambito della definizione del CCDI 2021, è stato definito un nuovo Regolamento sulle Progressioni economiche che è stato approvato da parte sindacale nell'assemblea generale dei lavoratori tenutasi il 4 novembre 2021 come da comunicazione della RSU con nota prot. n. 44842 del 08.11.2021.

Visti

- lo Statuto dell’Ente;
- il CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”,
- l’art. 40 del D.lgs.vo nr. 165/2001 e successive modifiche;
- il D.lgs 25/05/2017 n. 75 (modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (testo unico del pubblico impiego) ed il D.lgs. 25/05/2017 n. 74 (modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150);

Visto, inoltre, l’art. 4, c. 1, lett. b), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l’azione amministrativa e per la gestione;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267;

Visto l’art. 3 dello Statuto Comunale;

Con voti unanimi

DELIBERA

- 1. Di considerare** le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, e successive modificazioni ed

integrazioni;

2. Di approvare

- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la **destinazione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021**, come da **pre-intesa** concordata e siglata dalla Delegazione trattante di parte pubblica e dalle Organizzazioni Sindacali, sottoscritta il **29 settembre 2021** e che allegato alla presente (Allegato A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- le Relazioni Illustrativa e Tecnico Finanziaria, che vengono materialmente allegate (Allegato B), al presente atto deliberativo e ne costituiscono parte integrante e sostanziale
- Il Parere del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al Verbale n. 22 del 11.11.2021, con il quale ha attestato la compatibilità dei costi dell'ipotesi di CCDI 2021 sottoscritto con i vincoli di bilancio e la coerenza delle clausole con i CCNL e le norme in materia.

3. Di approvare la nuova regolamentazione sulle Progressioni economiche che è stato approvata da parte sindacale nell'assemblea generale dei lavoratori tenutasi il 4 novembre 2021 come da comunicazione della RSU con nota prot. n. 44842 del 08.11.2021.

4. Di Autorizzare il Segretario Generale, in qualità di Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la destinazione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021;

5. Di Dare mandato al Servizio Risorse Umane (trattamento Giuridico) di trasmettere telematicamente all'ARAN e al CNEL il contratto collettivo decentrato integrativo 2021 entro cinque giorni dalla sottoscrizione dello stesso e per la pubblicazione integrale dello stesso sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione Trasparente", nella sottosezione "Contrattazione Decentrata Integrativa" unitamente alla relazione tecnico-illustrativa e al parere del Collegio dei revisori;

6. Di dichiarare che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come;

Successivamente con voti unanimi

LA GIUNTA COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, stante l'urgenza di consentire la sottoscrizione del contratto nei termini di legge ed in particolare nel rispetto di quanto disciplinato dal D. Lgs.vo n. 150/2009.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 345**

Ufficio Proponente: **Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli**

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2021 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/11/2021

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Giuseppina Antonelli

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/11/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA LAURA FELICI

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Varone Riccardo

IL SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Giuseppina Antonelli

Il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune a partire dal per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Giuseppina Antonelli

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
- è stata comunicata, con lettera n. in data, ai signori capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, comma 1;

che la presente deliberazione è diventata eseguibile il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Giuseppina Antonelli

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Antonelli Giuseppina in data 16/11/2021
VARONE RICCARDO in data 17/11/2021